

Pubblicato il 26/07/2024

N. 00201/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00183/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna  
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

*ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm.* sul ricorso numero di registro generale 183 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. xxxxxxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Parma, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto della Questura di Parma in data 12 febbraio 2024, recante la declaratoria di inammissibilità della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. xxxxxxxxxx nella camera di consiglio del 24 luglio 2024 e udito, per il ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;

Visto l'art. 60 cod.proc.amm., che consente l'immediata assunzione di una decisione di merito, con "sentenza in forma semplificata", ove nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiara che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Considerato che con decreto del 12 febbraio 2024 la Questura di Parma dichiarava l'inammissibilità della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata in data 27 ottobre 2023 dal ricorrente (di nazionalità -OMISSIS-);

che, in particolare, richiamata la circostanza che l'interessato era stato titolare di permesso di soggiorno per cure mediche scaduto il 5 novembre 2023, l'Amministrazione evidenziava che lo "...

*straniero non ha alcun tipo di visto per lavoro rilasciato dall’Autorità competente, apposto sul proprio passaporto ...” e “... non risulta essere mai stato rilasciato un Nulla Osta per “attesa occupazione” ovvero per “lavoro” dalla Prefettura di Parma, prodromico al rilascio del visto suddetto ...”, sì da ricavarne l’insussistenza dei “... presupposti di legge per l’accoglimento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno inoltrata in data 27.10.2023 ...” e da decretare perciò l’inammissibilità dell’istanza;*

che avverso il provvedimento questorile ha proposto impugnativa il ricorrente, invocando la perdurante applicabilità al caso di specie dell’art. 19, comma 2, lett. *d-bis*), del d.lgs. 286 del 1998, laddove prevedeva che il permesso di soggiorno per cure mediche fosse “... *convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ...*”, così come statuito anche dal precedente art. 6, comma 1-*bis*, lett. *h-bis*);

che, ad avviso dell’interessato, l’abrogazione *in parte qua* di queste norme non ha effetto nei casi di pregressa presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno per cure mediche, ovvero anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. *a*), e lett. *c*) - 3.2), del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, nel testo modificato dalla legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50 (che dispongono, rispettivamente, l’abrogazione dell’art. 6, comma 1-*bis*, lett. *h-bis*), e ancora, quanto all’art. 19, comma 2, lett. *d-bis*), la soppressione delle parole «*e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*»), e ciò alla luce della disposizione transitoria di cui al successivo comma 2 (“*Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*”);

che, pertanto, risalendo la sua domanda di protezione per cure mediche al 5 maggio 2023, opererebbe la disciplina intertemporale invocata e ciò gli darebbe pieno titolo al vaglio dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (presentata il 27 ottobre 2023), da qualificare come richiesta di conversione del titolo per cure mediche in scadenza;

che a fondamento di tale pretesa, inoltre, adduce doversi ricondurre il permesso per cure mediche, come la protezione speciale, al genere “protezione umanitaria”, che trova copertura nell’art. 10, comma 2, Cost. laddove sancisce il diritto di asilo politico, e dunque – a suo dire – è al momento della domanda di permesso di soggiorno per cure mediche che occorre fare riferimento per valutare la disciplina applicabile, salvaguardando di conseguenza la convertibilità del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

che non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Parma;

che alla camera di consiglio del 24 luglio 2024 la causa è passata in decisione;

Ritenuto che la controversia ha ad oggetto un decreto questorile recante la declaratoria di inammissibilità della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

che il ricorrente lo censura invocando la perdurante applicabilità della previsione di cui all’art. 19, comma 2, lett. *d-bis*), del d.lgs. 286 del 1998 (“... *il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche [...] convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*”), sì che, essendo egli titolare – in scadenza – di un permesso di soggiorno per cure mediche richiesto con istanza del 5 maggio 2023, avrebbe titolo alla sua conversione in forza della norma transitoria di cui all’art. 7, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (“*Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito*

*alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*”), norma transitoria che lo sottrarrebbe all’operatività della disposizione di cui all’art. 7, comma 1, lett. c) - 3.2), del decreto-legge n. 20/2023, nel testo modificato dalla legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50 (che, in relazione all’art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. n. 286/1998, ha previsto la soppressione delle parole «*e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*»);

che, pertanto, si tratta di stabilire quale reale portata ha la disciplina transitoria invocata dal ricorrente e, quindi, da che momento opera il venir meno della convertibilità dei permessi di soggiorno per cure mediche in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, convertibilità a suo tempo prevista anche dall’art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998 e poi, però, cancellata dall’art. 7, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 20/2023, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 50/2023;

che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di occuparsi della questione, assumendo che debba a tal fine prendersi a riferimento l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non già l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, nel senso che il rispetto del termine fissato dalla normativa transitoria per l’applicazione della disciplina previgente riguarda la presentazione dell’istanza di conversione, indipendentemente da quando sia intervenuta quella di rilascio del permesso per cure mediche (v. TAR Abruzzo, Pescara, 22 aprile 2024 n. 131);

che, in quest’ottica, si è osservato che il “... *comma 2 dell’art. 7 del decreto legge n. 20 del 2023, stabilisce che “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto... continua ad applicarsi la disciplina previgente”, di talché non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo in ordine al fatto che la disciplina previgente si applica soltanto laddove lo straniero abbia presentato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche prima dell’entrata in vigore del menzionato decreto legge (10 marzo 2023) ...*” e che la “... *chiara ratio della disposizione transitoria è fare salve soltanto le istanze presentate prima dell’entrata in vigore dell’intervento legislativo urgente, pertanto da cittadini stranieri che avevano fatto affidamento su di una cornice normativa diversa da quella sopravvenuta, escludendo, al contrario, per tutte le altre istanze sopravvenute, ogni possibilità di conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), 3.2), del decreto legge n. 20 del 2023 ...*” (in questi termini Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., ord. 12 febbraio 2024 n. 46);

che, inoltre, si è rilevato come non si determini in tal modo un illegittimo sacrificio di rapporti giuridici esauritisi o perfezionatisi nei relativi effetti prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, giacché la circostanza che non si applica la disposizione transitoria quando l’istanza di conversione si proponga nella vigenza del sopraggiunto diverso regime giuridico della materia fa sì che, in base al principio *tempus regit actum*, operi legittimamente la disciplina in quel momento in vigore (v. TAR Puglia, Lecce, Sez. III, ord. 21 febbraio 2024 n. 105);

che, quanto poi all’invocata assimilabilità del permesso per cure mediche al permesso per protezione speciale e alla conseguente pretesa spettanza di un regime giuridico che allo stesso modo tuteli *ab origine* l’aspettativa alla convertibilità del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, va evidenziato come il legislatore abbia dettato in materia una disciplina transitoria distinta per i permessi di soggiorno per protezione speciale, sottoposti ancora alla disciplina pregressa – e quindi tuttora suscettibili di conversione in permesso

di soggiorno per motivi di lavoro –, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 20 del 2023 (*“I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”*), purché si tratti di permessi di soggiorno per protezione speciale in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa (v. TAR Emilia-Romagna, Parma, 27 giugno 2024 n. 171, e la giurisprudenza ivi richiamata);

che, pertanto, il legislatore ha chiaramente inteso differenziare la disciplina transitoria tra le due tipologie di permessi in questione, riservando la ‘convertibilità’ del titolo per protezione speciale ai soli casi di permessi già in precedenza rilasciati e non ancora scaduti, e – per il carattere eccezionale della disposizione di cui all’art. 7, comma 3, decreto-legge n. 20/2023 – non ne è evidentemente ammissibile un’applicazione analogica ai casi di permessi di soggiorno per cure mediche (v. TAR Puglia, Lecce, Sez. III, ord. 4 luglio 2024 n. 446; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, ord. 8 maggio 2024 n. 131), nella fattispecie peraltro neppure utile al ricorrente, il cui permesso di soggiorno per cure mediche è stato rilasciato solo il 23 maggio 2023 e quindi non potrebbe comunque godere del regime derogatorio previsto dall’art. 7, comma 3, cit.;

che, in conclusione, il ricorso si presenta infondato, in quanto la presentazione in data 27 ottobre 2023 della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro da parte di soggetto in possesso di permesso per cure mediche in scadenza il successivo 5 novembre non dava titolo a fruire della ‘conversione’ prevista dalle disposizioni di cui agli artt. 6, comma 1-*bis*, lett. *h-bis*), e 19, comma 2, lett. *d-bis*), del d.lgs. n. 286 del 1998, *in parte qua* abrogate dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (conv. legge n. 50/2023);

Considerato che, stante la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 cod.proc.amm., la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”;

che nel corso della camera di consiglio è stato avvertito il difensore presente della definizione della controversia secondo le suindicate modalità, senza venirne addotte ragioni ostative;

che, in assenza di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime, non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati...